



Comune di Castellana Grotte

Area Metropolitana di Bari

Il Sindaco

Decreto N. 18

Data di registrazione 11/07/2023

OGGETTO:

Nomina componente del Consiglio di Amministrazione della Società “Grotte di Castellana S.r.l.”
--

Il Sindaco

PREMESSO che:

- il Comune di Castellana Grotte è socio unico della Società “Grotte di Castellana S.r.l.”, con sede legale in Castellana Grotte (BA) in Piazzale Anelli, n.c., C.F./P.iva: 05325440724, R.E.A. n. BA-413305;
- con deliberazioni n. 3 del 21/02/2019 e n. 21 del 30/05/2019, esecutive, il Consiglio comunale ha, tra l’altro, approvato le modifiche allo Statuto della predetta Società;
- la “Grotte di Castellana S.r.l.” è iscritta nell’elenco delle società “*in house*” tenuto dall’ANAC, con domanda presentata il 31/01/2018 e provvedimento di iscrizione I.D. n. 248 prot. n. 0009620 del 31/01/2018;
- la predetta Società, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale per affidamento “*in house providing*”, è affidataria del servizio pubblico di gestione del sito carsico delle “Grotte di Castellana”;

VISTI gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 in data 23/08/2022, esecutiva, e, in particolare i requisiti soggettivi e professionali in capo ai predetti rappresentanti e il procedimento di nomina o designazione degli stessi da parte del Sindaco, di seguito specificati:

Requisiti soggettivi

Coloro che rappresentano il Comune devono avere l’esercizio dei diritti civili e politici e devono possedere doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio. Essi sono tenuti a dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura di Consigliere comunale, previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, né in alcuna condizione di incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, art. 11, commi 2 e 3, art. 12, art. 13, comma 3, art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 e all’art. 5,

comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Le cariche di rappresentanti del Comune, per nomina diretta o designazione, non debbono configurare un conflitto di interesse, neppure potenziale, tra le mansioni o funzioni espletate in tale qualità e le attività svolte.

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco non possono essere nominati rappresentanti del Comune, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante: "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", i nominati/designati nell'ambito degli Organi Amministrativi e di Controllo delle Società a controllo pubblico, dovranno, altresì, essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da tale decreto.

Requisiti professionali

Coloro che rappresentano il Comune debbono essere scelti tra persone dotate di comprovata competenza tecnica e/o amministrativa, professionalità, qualificazione e di adeguata esperienza, nonché tra gli iscritti ad albi professionali allorquando ciò sia previsto per conferire la nomina.

La competenza, professionalità e qualificazione, nonché l'esperienza per studi compiuti, per attività svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o per attività professionali e lavorative esercitate – in relazione alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da conferire – sono comprovate da dettagliato curriculum, debitamente sottoscritto dall'interessato.

Documentazione probatoria

I candidati alla nomina ed alla designazione devono comprovare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, mediante apposite dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Le iscrizioni agli albi professionali devono essere comprovate da apposita certificazione.

Nel provvedimento di nomina dovrà essere data pubblica ragione nella documentazione acquisita.

Nomina e designazione da parte del Sindaco

Il Sindaco trasmette alla conferenza dei Capigruppo consiliari le proposte di candidature alla nomina, corredate da curriculum e titoli esibiti, pervenute all'Ente a seguito di pubblicità del bando di nomina, a mezzo di pubblicazione, per giorni 30 (trenta), all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

Il Sindaco può presentare alla Conferenza dei Capigruppo consiliari curriculum di ulteriori candidati. La Conferenza dei Capigruppo consiliari può esprimere un parere motivato entro 10 giorni.

Trascorso il termine di 10 giorni di cui innanzi, il Sindaco procede con proprio atto di nomina o di designazione.

Pari opportunità

Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 51 della Costituzione, dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e dalle disposizioni vigenti in materia di società di capitali è garantita una rappresentanza minima complessiva per ciascuno dei due sessi, non inferiore ad un terzo del totale delle nomine e designazioni (Legge n. 120/2011 e relativo Regolamento di cui al D.P.R. 30.11.2012, n. 251).

Doveri inerenti all'esercizio della carica

Nell'espletamento della rispettiva carica coloro che sono stati nominati o designati ai sensi dei precedenti paragrafi sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi agli indirizzi della Giunta e del Consiglio comunale e alle direttive del Sindaco; inoltre, sono tenuti ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune di Castellana Grotte ed a conformare il proprio comportamento alle norme di legge, alle linee programmatiche di mandato e ai

provvedimenti comunali relativi all'Ente nell'esercizio della carica stessa.

Ogni rappresentante nominato o designato è, altresì, tenuto a comunicare tempestivamente e ufficialmente al Sindaco e all'Ente di esercizio della relativa carica il sopravvenire di qualsiasi circostanza e/o conflitto inerenti la carica stessa e avente/i riflesso nei confronti di tale Ente e/o del Comune di Castellana Grotte.

Revoca

Coloro che rappresentano il Comune possono essere revocati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

La revoca può essere disposta, previa comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo consiliari, nei seguenti casi:

- perdita di requisiti soggettivi, come sopra elencati (decadenza dalla nomina);
- irregolare funzionamento dell'organo presso cui il rappresentante è nominato o designato;
- violazione, nell'attività svolta presso l'ente, azienda o istituzione, degli indirizzi dell'Amministrazione comunale;
- violazione di leggi, regolamenti o programmi;
- assenteismo.

Possono essere, altresì, revocate, entro i successivi sei mesi dall'insediamento della nuova Amministrazione, le nomine disposte nei sei mesi precedenti la data delle elezioni amministrative.

I provvedimenti di revoca disposti dal Sindaco sono comunicati al Consiglio comunale nella prima adunanza utile.

Pubblicità

Le informazioni relative alle nomine e designazioni in enti, aziende, società e istituzioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di legge sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

RICHIAMATO il proprio decreto sindacale n. 11 del 31/05/2023 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione della Società "Grotte di Castellana - S.r.l.", come segue:

- geom. Manghisi Francesco - Presidente
- sig. Ostuni Serafino - Vice Presidente
- avv. Di Monte Monica - Componente;

PRESO ATTO che, con nota pervenuta a mezzo pec il 03/07/2023, assunta al protocollo dell'Ente con n. 00014868 del 04/07/2023, il componente della Società "Grotte di Castellana S.r.l." avv. Di Monte Monica, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

RITENUTO, al fine di garantire la continuità della gestione aziendale, di dover provvedere alla ricostituzione dell'organo amministrativo della Società "Grotte di Castellana S.r.l.", nominando il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione;

RICHIAMATO l'avviso pubblico prot. gen. n. 0008990 del 18/04/2023, pubblicato per n. 30 giorni all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione News e in Amministrazione Trasparente sotto-sezione di 1° livello "Bandi di Concorso" e sotto-sezione di 1° livello "Altri Contenuti", sotto-sezione di 2° livello "Dati Ulteriori", con il quale il Responsabile f.f. del Settore I "Affari Generali - Società Partecipate", in conformità ai sopra richiamati indirizzi approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25/2022, esecutiva, ha invitato i soggetti in possesso dei requisiti richiesti a proporre la propria candidatura alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società "Grotte di Castellana S.r.l.";

PRESO ATTO che nel medesimo avviso pubblico è specificato che le candidature ritenute ammissibili

all'esito dello stesso possono essere considerate per ogni simile esigenza che dovesse presentarsi nel corso dell'intero mandato amministrativo;

VISTO che le proposte di candidatura pervenute a seguito della pubblicazione del sopra richiamato avviso pubblico, corredate da curriculum, titoli e documentazione dei candidati, sono state tutte trasmesse, nel rispetto delle previsioni di cui alla già sopra citata deliberazione consiliare n. 25/2022, esecutiva, alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 0011284 del 18/05/2023, integrata successivamente con nota prot. n. 0011445 del 22/05/2023;

VISTO il verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, fatto tenere con nota prot. n. 0012277 del 31/05/2023, agli atti d'ufficio della Segreteria Generale;

VISTI i seguenti articoli dello Statuto societario:

- l'art. 8, comma 2, in base al quale *“In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a).....b) la nomina dell'Organo Amministrativo”*;
- l'art. 10, in base al quale *“La Società, interamente partecipata da capitale pubblico, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea a tempo determinato per il periodo massimo di tre anni, eventualmente rieleggibili Al Comune di Castellana Grotte, Ente concedente il complesso da gestire spetterà in ogni caso la designazione della maggioranza dei Consiglieri, tra i quali dovrà necessariamente esserci il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel numero massimo non superiore a cinque. Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci”. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore.... La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.”*;
- l'art. 10 quater, in base al quale *“Agli Enti o loro derivazioni spetta la nomina, ed eventualmente la revoca, degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000”.... Nell'ipotesi di organo amministrativo costituito nella forma di Consiglio di Amministrazione se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. m), del TUEL, a norma del quale *“il Consiglio ha competenza limitata-mente ai seguenti atti fondamentali :m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge”*;
- l'art. 50, comma 8, del TUEL, a tenore del quale *“Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”*;
- l'art. 2386 del codice civile, il quale dispone testualmente:
 - al primo comma, che *“Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè*

la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea”;

- al terzo comma, che *“Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina”;*
- l'art. 2449, rubricato *“Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici”*, del codice civile, il quale stabilisce:
 - al primo comma, che *“Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale”;*
 - al secondo comma, che *“gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati; essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea; gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”;*
 - al terzo comma, che *“i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica”;*
- l'art. 2468, comma 3, del codice civile, nel cui alveo si inseriscono e vanno lette le richiamate norme statutarie, in base al quale *“Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”*.

PRECISATO che il comma 3 dell'art. 10 quater dello Statuto societario – secondo cui *“Nell'ipotesi di organo amministrativo costituito nella forma di Consiglio di Amministrazione se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea”* - è in contrasto con le fonti normative superiori (art. 2449 e art. 2468, comma 3, c.c., art. 42, comma 2, lett. m) e con l'art. 50, comma 8, del TUEL) e deve pertanto ritenersi inapplicabile in quanto l'operatività di questa norma statutaria vanificherebbe il potere di nomina attribuito, in via esclusiva, all'Ente comunale dall'art. 2449, comma 1, c.c., e dallo stesso art. 8, comma 2, lett. b), dello Statuto sociale;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 28/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto l'affidamento *“in house”* della concessione di gestione del sito carsico *“Grotte di Castellana”*, alla *“Grotte di Castellana S.r.l.”*, partecipata al 100% del Comune di Castellana Grotte, nonché l'approvazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i., così come convertito con modificazione dalla Legge n. 221/2012 e dello schema di convenzione per il periodo dall'01/01/2022 al 31/12/2030;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 28/12/2021, esecutiva, di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., di approvazione del Piano di razionalizzazione e degli indirizzi ed obiettivi specifici ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28/12/2022, esecutiva, di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., di approvazione del Piano di razionalizzazione e degli indirizzi ed obiettivi specifici ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto;

VISTI:

- il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e, in particolare, l’art. 11, rubricato “*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*” e l’art. 16, commi 1 e 2 e l’art. 1, comma 3;
- il D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e s.m.i., recante “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” e, in particolare, l’art. 10 in ordine alle cause di incandidabilità e l’art. 11 in tema di cause di sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità;
- il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 e s.m.i., recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” e, in particolare, gli articoli 3 e 7 in tema di cause di inconferibilità, l’art. 9 in ordine alle ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali, articoli 11-12 e 13 in tema di ipotesi di incompatibilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 60 in ordine all’ineleggibilità, l’art. 63 in tema di incompatibilità e l’art. 248, comma 5, disciplinante l’ipotesi di amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;
- l’art. 2383 c.c. disciplinante le ipotesi di ineleggibilità e decadenza alla carica di amministratore;
- il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- l’art. 1, comma 734, della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.;
- l’art. 8, comma 3, del D.P.R. 07/09/2010, n. 168 e s.m.i., disciplinante la causa ostativa all’assunzione/mantenimento della carica di amministratore di società partecipate di coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’art. 77 del TUEL, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società;

VISTI l’art. 3, rubricato “*Società a controllo pubblico*”, della legge 12/07/2011, n. 120 e s.m.i., concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 30/11/2012, n. 251 e s.m.i., recante “*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*”, il quale:

- all’art. 1 detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate;
- all’art. 2 stabilisce che le società di cui al predetto art. 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. 06/07/2012, n. 95 e s.m.i., così come convertito in legge 07/08/2012, n. 135, secondo cui è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle stesse amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013, n. 125 e che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito; per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione e l'obbligo di rendicontare eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;

VISTO il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 26/05/2023, esecutiva, in attuazione della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

VISTO l'art. 20, rubricato “*Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*”, del succitato D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., il quale stabilisce:

- al comma 1 che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto;
- al comma 2 che nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo decreto;
- al comma 3 che le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;
- al comma 4 che la dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- al comma 5 che, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un periodo di 5 anni;

DATO ATTO che la nomina di cui al presente decreto acquista efficacia previo rilascio della dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause ostative, di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione della predetta carica, nonché della dichiarazione di accettazione della stessa carica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge richiamate in premessa;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Società “Grotte di Castellana S.r.l.”;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI NOMINARE componente del Consiglio di Amministrazione della Società “Grotte di Castellana S.r.l.” la dott.ssa Rizzi Nelide, come in atti generalizzata e domiciliata.

2. DI DARE ATTO che la nomina della dott.ssa Rizzi Nelide quale componente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società acquista efficacia previo rilascio della dichiarazione di insussistenza di cause ostative, di inconfiribilità e di incompatibilità all'assunzione della carica di amministratore, nonché della dichiarazione di accettazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge richiamate nella premessa del presente decreto.
3. DI DARE ATTO che il Consiglio di Amministrazione della Società "Grotte di Castellana S.r.l." viene pertanto a ricostituirsi come segue:
 - geom. Manghisi Francesco - Presidente;
 - sig. Ostuni Serafino - Vice Presidente;
 - dott.ssa Rizzi Nelide- Componente.
4. DI DARE ATTO che la componente nominata in seno al Consiglio di Amministrazione della Società "Grotte di Castellana S.r.l." resta in carica secondo quanto previsto dallo Statuto societario.
5. DI DEMANDARE al Responsabile f.f. del Settore I "Affari Generali - Società Partecipate", in relazione alle attribuzioni funzionali demandate al medesimo Settore, anche in considerazione del controllo analogo che lo stesso Settore esercita nei confronti delle società partecipate da questo Ente, l'adozione di ogni atto gestionale derivante dal presente decreto.
6. DI STABILIRE che, a cura del medesimo Responsabile f.f. del Settore I, il presente decreto:
 - sia notificato alla dott.ssa Rizzi Nelide ai fini dell'acquisizione della dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause ostative, di inconfiribilità e di incompatibilità all'assunzione della carica di amministratore, nonché della dichiarazione di accettazione della medesima carica;
 - sia trasmesso a mezzo pec al Consiglio di Amministrazione della Società "Grotte di Castellana S.r.l.", nella persona del Presidente pro-tempore, per ogni conseguente adempimento;
 - sia trasmesso a mezzo pec al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della "Grotte di Castellana S.r.l.";
 - sia trasmesso, altresì:
 - al Presidente del Consiglio comunale, per la comunicazione a tutti i Consiglieri comunali;
 - agli Assessori comunali;
 - al Segretario Generale dell'Ente;
 - al N.I.V. dell'Ente;
 - all'Organo di Revisione economico finanziario dei Conti;
 - al DPO dell'Ente;
 - all'Ufficio di Controllo Analogo dell'Ente;
 - ai Responsabili di Settore dell'Ente, incaricati di posizione organizzativa.
7. DI DISPORRE che, a cura del Responsabile f.f. del Settore I "Affari Generali - Società Partecipate", il presente decreto sia pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente per la durata di 15 (quindici) giorni, nonché unitamente alle dichiarazioni di cui al punto n. 2) del medesimo decreto, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 1° livello "Provvedimenti", sotto-sezione 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" e sotto-sezione 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione 2° livello "Società Partecipate".

Dalla Residenza municipale, li 11/07/2023

Il Sindaco
Domenico CILIBERTI

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale" o (CAD), è conservato negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i..



Comune di Castellana Grotte

Area Metropolitana di Bari

Il Sindaco

Decreto N. 18

Data di registrazione 11/07/2023

Nomina componente del Consiglio di Amministrazione della Società “Grotte di Castellana
Oggetto: S.r.l.”

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni. 1182

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 11/07/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 26/07/2023 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla Residenza Municipale, li 11/07/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Michela Sabato

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)